

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Provincia di Firenze

Rep. n. _____

ATTO DI SCRITTURA PRIVATA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO-PARCHEGGIO IN USO TEMPORANEO, SITUATO IN CAMPI BISENZIO, VIA OMISSIS N. 1, PIANO TERRENO.

L'anno *duemilaquindici* questo giorno _____ del mese di Aprile in Campi Bisenzio, in una sala del Palazzo Comunale in Piazza Dante n. 36.

Per il presente atto, cui intervengono:

La Dott.ssa **SONIA DEGL'INNOCENTI**, nata a Firenze il 01/08/1953, C.F. DGL SNO 53M41 D612B, Dirigente del III Settore "Servizi alla Persona, al Cittadino e alle Imprese" del Comune di Campi Bisenzio, domiciliata per la carica presso il Comune suddetto, a ciò autorizzata con Decreto del Sindaco n. 41 del 16/12/2013, che la investe dei poteri di cui all'articolo 54 dello Statuto Comunale, per le finalità previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 224/1996, così come modificata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/1999 di seguito denominata concedente,

Codice Fiscale del Comune di Campi Bisenzio: 80016750483.

e

la Sig.ra *omissis* - nata a *omissis* il *omissis* e residente a Campi Bisenzio in Via *omissis* – c.f. *omissis*, di seguito denominata "assegnatario";

Premesso

Che con determinazione n. del che si conserva in atti, si è proceduto ad assegnare in uso temporaneo l'alloggio-parcheggio in appresso descritto alla Sig.ra *omissis* secondo i criteri stabiliti nel vigente regolamento per l'assegnazione l'uso e la gestione di alloggi parcheggio di proprietà comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/01/1996, esecutiva ai sensi di legge, che si conserva in atti.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Campi Bisenzio, come sopra rappresentato, proprietario dell'alloggio oggetto del presente atto, concede in uso temporaneo per un periodo di anni 1 (uno), prorogabile nei casi previsti dall'articolo 8 del regolamento sopra citato, alla Sig.ra *omissis*, nel prosieguo chiamato per brevità "assegnatario", che accetta, l'alloggio posto in Campi Bisenzio, Via *omissis* posto al piano terreno, identificato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Campi Bisenzio al foglio di mappa n. *omissis*, particella n. *omissis*, subalterno *omissis*;

Il presente contratto, costituisce titolo di assegnazione temporanea ed è tale da non costituire alcun diritto di permanenza definitiva nell'alloggio medesimo.

Lo stesso avrà decorrenza, ad ogni effetto, dal giorno della sottoscrizione ed è pienamente subordinato agli atti di assegnazione di cui in premessa cessando, pertanto, di aver vigore con il venir meno, per qualunque motivo, dell'assegnazione stessa, salvi in ogni caso gli effetti già prodotti.

ART. 2

La durata del presente contratto è di anni 1 (uno), decorrente dalla data di stipula del contratto, fatti salvi i casi di proroga previsti dall'articolo 8 del vigente regolamento. Oltre il periodo di proroga eventualmente assegnato dalla Giunta municipale, l'assegnatario dovrà improrogabilmente assicurare la piena disponibilità dell'alloggio al Comune, affinché l'Amministrazione possa disporre per un eventuale utilizzo in altrettante situazioni di emergenza abitativa e/o sociale.

ART. 3

Il canone mensile dovuto dall'assegnatario a titolo di indennità di occupazione, determinato ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 96/96, articoli 24, 25 e 26, ammonta ad € 35,73 (Euro trentacinque/73) mensili.

Si dà e si prende atto che l'indennità di occupazione suddetta è soggetta in qualunque momento a variazioni, nei modi stabiliti dalla legge.

L'assegnatario accetta di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione del suddetto canone che stabilirà il Comune, in qualsiasi momento della esecuzione del presente contratto. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall'assegnazione. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla messa in mora. La morosità nel pagamento del canone di concessione comporta l'applicazione dell'indennità di mora prevista dalla Legge.

ART. 4

A garanzia degli obblighi assunti, l'assegnatario ha effettuato il versamento della somma di € 35,73 (Euro trentacinque/73) pari ad una mensilità del canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale. Il deposito non é aggiornabile secondo le variazioni del canone per l'assegnatario.

Sono interamente a carico dell'assegnatario gli oneri accessori così come individuati dall'art. 9 della Legge 392/1978.

ART. 5

L'assegnatario si impegna a mantenere l'alloggio nelle condizioni in cui gli viene assegnato. Nel caso in cui esso arrechi un qualsiasi danno, le relative spese saranno a suo carico.

ART. 6

Ai fini della tracciabilità dei movimenti finanziari, le parti si obbligano al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

ART. 7

A tutti gli effetti del presente contratto il Comune elegge domicilio nella propria sede e l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli. Le parti concordemente stabiliscono ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice di Procedura Civile, che per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria di Firenze.

ART. 8

Ai sensi dell'articolo 1, comma. 7 del D.L. 145 del 24/12/2023, convertito nella Legge 21/02/2014 n. 9, l'assegnatario da' espressamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'alloggio (edificio classe G); copia dell'attestato di prestazione energetica, trattandosi di locazione di singola unità immobiliare, viene depositata in atti.

ART. 9

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Campi Bisenzio informa che tratterà i dati in proprio possesso, esclusivamente per l'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti alla presente concessione di alloggio parcheggio.

ART. 10

Le spese di bollo, nascenti dalla stipula del presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione (caso d'uso ai sensi dell'articolo 2 tariffa, parte II, allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131) sono a carico dell'assegnatario che, con la sottoscrizione della presente convenzione, se le assume.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Redatto in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sonia degl'Innocenti _____

Omissis _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile i sottoscritti dichiarano di aver letto il presente contratto e la deliberazione Consiliare n. 9 del 29 gennaio 1996 e di approvarne specificatamente le singole clausole ed in particolare:

- del contratto gli articoli 2, 3, 4 e 5.
- della deliberazione consiliare n. 9 del 29 gennaio 1996 gli articoli da 1 a 27;

Sonia Degl'Innocenti _____

Omissis _____